

Normativa

Accordo UE-Mercosur: nuove regole di origine preferenziale

Con l'avvio, dal 1° maggio 2026, dell'applicazione provvisoria dell'accordo UE-Mercosur, che prevede un annullamento graduale dei dazi sulle esportazioni di ambo le parti, assume particolare importanza conoscere le **regole di origine preferenziale**.

L'eliminazione delle tariffe, infatti, non opera automaticamente, bensì trova applicazione esclusivamente nei confronti dei prodotti che soddisfano le condizioni per poter essere considerati originari dell'UE o del Mercosur, ossia che abbiano subito trasformazioni significative in uno dei Paesi aderenti all'accordo, e deve essere richiesta nella dichiarazione doganale di importazione.

Le disposizioni generali per la determinazione dell'origine sono stabilite nel capo 3 dell'[accordo](#). Per maggiori dettagli sulle norme di origine da rispettare in base alla classificazione doganale del prodotto, si può fare riferimento anche agli Allegati da 3-A a 3-F.

Per le **esportazioni dell'UE**, l'attestazione di origine, sottoforma di **autocertificazione compilata dall'esportatore** sulla fattura, sulla bolla di consegna o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione, deve essere redatta utilizzando il seguente testo (disponibile anche in altre versioni linguistiche nell'Allegato 3-C):

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...

L'UE in questo modo punta a una semplificazione delle procedure di prova dell'origine. I Paesi del Mercosur, invece, continueranno a rilasciare certificati di origine per le proprie merci per un periodo transitorio di tre anni (prorogabile per un massimo di altri due).

Tali provvedimenti dovrebbero applicarsi anche nel caso di importazione di vini e bevande alcoliche in Brasile, andando quindi a sostituire la procedura che prevedeva il rilascio preliminare di un certificato d'origine della Camera di Commercio e la presentazione del documento denominato Anexo IX.

Tuttavia, essendo l'accordo interinale in applicazione provvisoria, potrebbero verificarsi casi in cui simili formalità specifiche vengano ancora richieste dalle autorità locali fino a completa armonizzazione.

*Fonti: www.mercatiaoconfronto.camcom.it – 7 maggio 2026
Comunicazione di Unioncamere – 7 maggio 2026*